



OGGETTO	BUONI-CORRISPETTIVO – REGIME IVA DAL 2019
RIFERIMENTI	DLGS N. 141 DEL 29/11/2018 ; ARTT. DA 6-BIS A 6-QUATER E 13 DPR 633/1972 – RM 21/2011
CIRCOLARE DEL	13/02/2019

Sintesi: il D.lgs 141/2018 (in recepimento di obblighi comunitari) ha introdotto nel Dpr 633/72 una specifica disciplina relativa al trattamento Iva dei buoni corrispettivo (cd. “voucher”).

A tal fine, a seconda che al momento dell'emissione del buono sia nota o meno la disciplina IVA applicabile alle operazioni cui il buono dà diritto, occorre distinguere tra buoni:

- “monouso”: ciascun trasferimento è soggetto ad Iva (è pagamento anticipato del bene/servizio cui dà diritto)
- “multiuso”: ciascun trasferimento è escluso da Iva; questa si applica solo nel momento di effettuazione dell'operazione sottostante (alla consegna del buono che vale come pagamento per le prestazioni di servizio o alla consegna per le cessioni di beni).

Si noti che tale disciplina risulta in linea con precedenti interpretazioni della prassi dell'Agenzia.

In applicazione della “legge di delegazione europea 2016-2017” (L. 163/2017), è stato pubblicato il D.lgs 141/2018 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/1065 (di modifica della Dir. 2006/112/Ce) per quanto attiene i “**buoni acquisto**” (anche detti “buoni corrispettivo”, “voucher”, “buoni regalo” e simili).



N.B.: la Direttiva ha la finalità di garantire una maggiore omogeneità tra i paesi UE sul loro trattamento fiscale.

Tuttavia i **concetti di base** erano **già stati fatti propri** da un consolidato orientamento **dell'Agenzia** (RM 21/2011); si tratta dunque di un recepimento normativo di **concetti in buona parte già applicabili**.

A tal fine sono stati introdotti gli artt. da 6-bis a 6-quater nell'ambito del Dpr 633/72.

AMBITO APPLICATIVO DEI BUONI CORRISPETTIVO

Il D.lgs 141/2018 disciplina il trattamento fiscale connesso all'utilizzo dei buoni in relazione:

- ➔ **all'emissione, trasferimento e riscatto** (cioè l'utilizzo) dei cd. “**buoni-corrispettivo**”
- ➔ cioè di quello strumento da accettare in corrispettivo di una cessione/prestazione.

Il **trattamento ai fini Iva** delle operazioni connesse ai buoni deve dipendere dalle caratteristiche degli stessi, dovendosi procedere alla **distinzione tra i seguenti tipi di buoni**:

- buoni monouso**: se all'atto dell'emissione di un buono monouso:
 - il regime Iva dell'operazione “sottostante” (cessione o prestazione) è determinabile
 - l'Iva risulta subito esigibile per ogni trasferimento (in quanto pagamento anticipato).
- buoni multiuso**: il regime Iva dell'operazione “sottostante” non è determinabile e, pertanto:
 - l'Iva diviene esigibile solo quando i beni/servizi “sottostanti” sono ceduti/prestati (cd. “riscatto”)
 - ogni trasferimento intermedio non è soggetto ad Iva.

In applicazione dei precedenti principi, il D.lgs. 141/2018 introduce alcune modifiche al Dpr 633/72:

- ➔ per definire il **concetto di “buono-corrispettivo”** (nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972)
- ➔ per **distinguere** tra **buono “monouso” e “multiuso”** (nuovi artt. 6-ter e 6-quater DPR 633/1972).



Forma fisica: i buoni-corrispettivo possono presentarsi, indifferentemente

- ✓ in forma **cartacea**
- ✓ **elettronica** (tramite card).

DEFINIZIONE DI “BUONO CORRISPETTIVO”

Con riguardo alla definizione di buono-corrispettivo, il **nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972** prevede che per “**buono-corrispettivo**” si intende uno strumento:

- che **contiene l’obbligo di essere accettato** come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione/prestazione
- e che indica (sullo buono stesso o nella relativa documentazione)
 - ✓ i **beni/servizi da cedere/prestare** (l’oggetto del buono)
 - ✓ **e/o le identità dei potenziali cedenti/prestatori** (N.B.: non del fruitore)
 ivi incluse le condizioni generali di utilizzo del buono.

STRUMENTI NON MODIFICATI

Le novità non si applicano alle seguenti fattispecie (che rimangono soggette alla disciplina previgente):

- **agli strumenti di pagamento**

Nota: la distinzione tra “buono” e “strumento di pagamento” (es: assegno, cambiale) si fonda sul fatto che:

- i **buoni attribuiscono un diritto** a ricevere beni/servizi (cd. “titoli di legittimazione”)
- gli **strumenti di pagamento** non prevedono tale diritto (unica finalità è quella di effettuare il pagamento)

Al contrario, **non dovrebbe più rilevare la distinzione** (operata in passato dall’Agenzia) tra titoli “**rappresentativi**” ex art. 1996 cc (soggetti ad Iva) e “**di legittimazione**” ex art. 2002 cc (esclusi da Iva), in relazione alle modalità richieste per il trasferimento del diritto (senza le forme proprie della cessione in quest’ultimo caso).

- ai **titoli di trasporto**, biglietti di ingresso a cinema/musei, francobolli e altri titoli similari
- alla disciplina dei “**buoni sconto**”
- alle **manifestazioni a premio** (CM 89/1998).

DISTINZIONE TRA LE DUE TIPOLOGIE DI BUONI: la distinzione tra i buoni monouso e quelli multiuso si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie:

- già **al momento dell’emissione**
- **o solo al momento del “riscatto”**, qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

BUONO “MONOUSO”

Il nuovo **art. 6-ter** del DPR 633/1972 stabilisce che è **monouso** il buono-corrispettivo se:

- al momento della sua **emissione**
- è **nota la disciplina Iva applicabile** alla cessione/prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto (natura e qualità dei beni/servizi formanti oggetto dell’operazione sottostante e territorialità).

REGIME IVA DEL BUONO:

- **per ogni trasferimento** (l’emissione ed eventuali cessioni intermedie) dei buoni è **dovuta l’Iva sul corrispettivo** di cessione (non sul valore facciale del buono)
- **l’effettuazione dell’operazione** sottostante è **esclusa da Iva** (in quanto già assoggettata “a monte”).

N.B.: la consegna del buono a terzi senza corrispettivo non dovrebbe costituire cessione gratuita se destinato ad essere distribuito a terzi fruitori finali del buono.

Esempio 1**SOGGETTO EMITTENTE COINCIDENTE COL SOGGETTO PRESTATORE**

B Srl, che gestisce un **supermercato**, intende lanciare un detersivo venduto per € 10. A tal fine **emette un buono** di valore facciale **€ 10, ceduto a Tizio per € 6**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono è predeterminato (si può solo acquistare il detersivo), la cessione del buono è ivata: l’impresa emette **scontrino di € 6**, da cui scorpora l’Iva.

Nel momento in cui Tizio utilizza il buono, la società B non emette lo scontrino (ai fini di eventuali verifiche, è bene che B possa ricondurre la cessione allo scontrino già emesso).



ATTENZIONE: laddove:

- il **soggetto** che ha **emesso il buono monouso**
- è **diverso da quello che effettua l'operazione sottostante**

si deve ritenere che quest'ultimo effettui l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono (non del fruitore del bene/servizio).

Esempio2

SOGGETTO EMITTENTE DIVERSO DAL SOGGETTO PRESTATORE

Nell'Esempio1 precedente si ponga ora che il promotore dell'operazione sia ora il **produttore A**, che intende omaggiare il prodotto (con aliquota Iva 10%) nel primo mese di vendita.

A tal fine:

- **A emette il buono** di valore facciale **€. 10** e lo **consegna a B** (impresa della GDO)
- **B lo consegna gratuitamente** al proprio **cliente Tizio**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono rimane predeterminato, si ritiene che:

- A non debba emettere fattura a B (in quanto questi non può utilizzare il buono, nè lo ha acquistato, avendo assunto il solo incarico alla sua distribuzione)
- **B deve emettere fattura ad A** per €. 9,09 + 0,91 Iva (che lo pagherà al momento della presentazione del buono).

In ogni caso **B non certifica con scontrino** la consegna del detersivo a Tizio.



Dubbio: andrà chiarito se B debba emettere la fattura:

- nel momento in cui cede a Tizio il detersivo, pagato da questi col buono
- nel precedente momento in cui consegna il buono a Tizio per un futuro utilizzo.

Esempio3

SOGGETTO EMITTENTE DIVERSO DAL SOGGETTO PRESTATORE

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora quanto segue:

- **A emette il buono** di valore facciale **€. 10** e lo **cede Tizio per €. 9**
- **Tizio lo consegna** a B a pagamento dell'acquisto per €. 10.

In tal caso:

- **A emette fattura a Tizio** per €. 8,18 + 0,82 Iva
- **B emettere fattura ad A** per €. 9,09 + 0,91 Iva nel momento in cui Tizio effettua l'acquisto pagando col buono.

Esempio4

PRESENZA DI INTERMEDIARI

Nell'Esempio1 precedente il promotore dell'operazione sia ora il produttore A, che intende vendere in promozione il prodotto nel primo mese di vendita.

A tal fine questi emette il buono di **valore facciale pari a €. 10**:

- che **cede a B** intermediario (es: Groupon, ecc.) **per €. 8**
- l'intermediario B lo **cede a Tizio per €. 9**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono rimane predeterminato:

- A deve emettere fattura a B per €. 8,18 + 0,82 Iva
- **B certifica la cessione a Tizio** per €. 7,27 + 0,73 Iva **alla consegna del buono**.

Tizio si reca da C ad acquista il detersivo pagando col buono: C emette fattura nei confronti di A per il pagamento che riceverà presentandogli il buono: €. 9,09 + 0,91 Iva.

BUONO MONO-USO

IL REGIME IVA APPLICABILE AL
BENE/DIRITTO SOTTOSTANTE E'
NOTO FIN DALL'EMISSIONE

CIASCUN PASSAGGIO E'
SOGGETTO AD IVA

BUONO MULTIUSO

Il nuovo art. 6-quater del DPR 633/1972 stabilisce che è multiuso il buono-corrispettivo per il quale, diversamente da quanto avviene per il buono-corrispettivo monouso:

- al **momento della sua emissione**
- **non è nota la disciplina Iva applicabile** alla cessione/prestazione cui il buono dà diritto.



Nota: poiché i beni/servizi sono individuati solo all'atto del riscatto del buono-corrispettivo, si ha che:
→ i **trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso** non comportano anticipazione della cessione/prestazione di servizio
→ e, pertanto, **non assumono rilevanza ai fini Iva.**

MOMENTO IVA DEL BUONO

L'Iva è dovuta (la cessione/prestazione cui dà diritto il buono si considera effettuata, ex art. 6 Dpr 633/72)

- al **momento "di utilizzo"** del buono (cd. "riscatto")
- sia per le cessioni di beni che per prestazioni di servizi.



Art. 6-quater Dpr 633/72: "3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi".

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Anche se l'operazione non è tassata anteriormente alla sua effettuazione:

- il corrispettivo per la **distribuzione commerciale** di un buono multiuso
- rappresenta un **autonomo servizio imponibile** (indipendente dalla cessione/prestazione cui dà diritto il buono, dunque da tassare Iva in via ordinaria).

BASE IMPONIBILE DEL BUONO MULTIUSO

In relazione alla base imponibile per la cessione dei buoni:

- per quelli monouso: come visto, la base imponibile è data dal corrispettivo pattuito
- per quelli multiuso: è disposta la seguente specifica disciplina..

Per i buoni multiuso la base imponibile (come anticipato, rilevante nel solo momento finale in cui viene utilizzato il buono) è costituita:

- a) dal **corrispettivo dovuto per il buono**, se conosciuto (che potrebbe essere diverso dal valore facciale)
- b) in assenza di informazioni su tale corrispettivo (o di distribuzione gratuita dello stesso), dal **valore facciale** (indicato sul buono multiuso o nella relativa documentazione) al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti/servizi prestati.

Qualora il **buono-corrispettivo multiuso sia usato solo parzialmente**, la base imponibile è pari alla corrispondente parte del corrispettivo o del valore monetario del buono-corrispettivo.

Distribuzione commerciale: nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione/prestazione soggetta ad Iva, la **base imponibile:**

- **è pari alla differenza** tra il valore facciale del buono e l'importo dovuto per il suo trasferimento, comprensiva dell'imposta
- **qualora per tale servizio non sia stabilito uno specifico corrispettivo.**



Nota: la ragione di una simile impostazione risiede nella considerazione che la distribuzione commerciale di un buono-corrispettivo multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione/prestazione corrispondente.

Esempio5	<p><u>DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL BUONO AL FRUITORE FINALE</u></p> <p>Impresa A emette un buono multiuso di valore facciale di €. 10, che distribuisce gratuitamente a Tizio: l'operazione è esclusa da Iva.</p> <p>Tizio si reca, quindi, in un negozio B convenzionato con l'emittente A, pagando il bene/servizio col buono; l'esercente B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emette scontrino/ricevuta fiscale con Iva per il totale di €. 10 (Tizio non ha, infatti, pagato alcun corrispettivo per ricevere il buono) - ottiene il rimborso di €. 10 (operazione meramente finanziaria) da A tramite presentazione del buono ricevuto.
----------	--

Esempio6	<p><u>CESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL BUONO AL FRUITORE FINALE</u></p> <p>Nell'Esempio5 precedente, si ponga ora che Tizio abbia acquistato il buono multiuso presso una piattaforma online, pagandolo €. 8 (a fronte di un bene/servizio del valore di €. 10).</p> <p>In tal caso l'esercente emette scontrino/ricevuta fiscale con Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il totale di €. 8, se Tizio comprova l'acquisto del buono a tale prezzo - per il totale di €. 10 se ottiene un rimborso di €. 10 da A, previa presentazione del buono ricevuto (in quanto il pagamento di A costituisce il corrispettivo della prestazione).
----------	--

Esempio7	<p><u>PRESENZA DI UN DISTRIBUTORE</u></p> <p>Impresa A emette un buono multiuso di valore facciale di €. 10 ad un distributore B.</p> <p>La cessione è al valore facciale di €. 10, con riconosciuto un corrispettivo di €. 1 per il servizio di distribuzione; a fronte del pagamento di €. 8,78 da parte di B si avrà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A non emette fattura a B per la cessione del buono multiuso (totale a debito per B €. 10) - B emette fattura con Iva 22% sul corrispettivo di €. 1 (totale a credito per B €. 1,22) <p>Le vicende successive seguiranno, poi, il trattamento degli esempi precedenti.</p>
----------	--

Esempio8	<p><u>PRESENZA DI PIU' DISTRIBUTORI</u></p> <p>Salvo diverse pattuizioni per il corrispettivo del servizio di distribuzione e simili, se la società A vende un buono multiuso di valore facciale € 100 a un distributore B che quest'ultimo paga € 80, la differenza di € 20 è da considerarsi corrispettivo (imponibile Iva 22%, che va scorporata) del servizio di distribuzione reso da B ad A.</p> <p>B vende, poi, per € 90 il buono multiuso a un sub-distributore C che fornirà un servizio di distribuzione a B ed emetterà una fattura per € 10 (Iva inclusa) che riflette la differenza tra il valore nominale (€ 100) e l'importo pagato (€ 90).</p> <p>Le vicende successive seguiranno, poi, il trattamento degli esempi precedenti.</p>
----------	---



CASI PARTICOLARI

In relazione alle diverse tipologie di "buoni", se ne analizzano alcuni di utilizzo particolarmente frequente.

BUONI PASTO: i servizi sostitutivi di mensa aziendale ("ticket restaurant"):

- pur rientrando a pieno titolo tra i "buoni monouso"
- **continuano** ad essere soggetti **alla disciplina Iva specifica** prevista dall'art. 6 c. 1 DM 122/2017:
 - il **valore facciale del buono** pasto è già **comprensivo dell'Iva** propria delle somministrazioni
 - il datore di lavoro che lo utilizza **paga subito l'Iva 4%** all'emittente (ancorché su un valore diverso rispetto a quello facciale, dovendo considerare lo sconto riconosciuto dall'emittente)
 - il ristoratore applica l'Iva 10% sul corrispettivo dei pasti pattuito con l'emittente.



BUONI CARBURANTE: non essendo disciplinati da una legge speciale, va valutato se la posizione pregressa dell'Agenzia (esclusione da Iva quale documento di legittimazione - CM 8/2018, CM 30/1974 e CM 27/1976) **possa essere, o meno, confermata** alla luce delle novità intervenute.

In generale il regime Iva da attribuire all'acquisto e già noto all'emissione:

- ✓ anche ove esso permetta di scegliere tra diversi carburanti acquistabili (l'aliquota Iva è sempre al 22%)
- ✓ non rilevando, al contrario, la quantità acquistata (fluttuante a seconda dell'oscillazione del prezzo).

Pertanto, **a differenza di quanto avveniva in passato:**

- in generale: andranno inquadrati tra i **buoni monouso** (va applicata l'Iva in sede di emissione)
- in deroga: il regime Iva non sarà noto (divengono buoni multiuso) laddove il buono:
 - possa essere **utilizzato all'estero** (come potrebbe avvenire per le case petrolifere di grandi dimensioni)
 - possa essere utilizzato per **acquisti diversi dal carburante** (es: per lubrificanti, gadget, ecc.).

DECORRENZA




Le disposizioni del D.lgs. 141/2018 si applicano ai **buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31/12/2018**.

Tuttavia, come anticipato, i concetti di base risultavano già applicabili dal punto di vista fiscale, secondo l'ultimo orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il riferimento è alla RM 21/2011, la quale pareva aver superato l'impostazione non coerente data in precedenti documenti di prassi (RM 160/2002; CM 30/1974 e CM 27/1976).

BUONI MONOUSO



BUONI MULTIUSO

